



Riferimento: BFE-443.111-2/2/1/1/1/28/8/2/1

## Informazione di settore Prescrizioni VCP 10/2024 Introduzione delle prescrizioni sulle emissioni di CO<sub>2</sub> per i veicoli commerciali pesanti a partire dal 1° gennaio 2025

Il 1° gennaio 2025 entrerà in vigore in Svizzera una normativa concernente i valori di CO<sub>2</sub> per gli autocarri e i trattori a sella (veicoli commerciali pesanti, VCP), con la quale il nostro Paese si allinea all'estensione delle prescrizioni sulle emissioni di CO<sub>2</sub> approvata nell'UE.

Nella presente informativa di settore troverete importanti informazioni e link in merito all'esecuzione delle suddette prescrizioni e i dati di contatto per eventuali domande.

### Obiettivo a partire dal 2025: riduzione del 15 per cento

Gli importatori di nuovi VCP devono ridurre le loro emissioni medie del 15 per cento rispetto al valore iniziale della normativa UE. Ogni importatore deve rispettare un obiettivo di emissione di CO<sub>2</sub> specifico per il proprio parco veicoli nuovi. Nel caso di un piccolo importatore o di un importatore singolo si tratta dell'obiettivo di emissione specifico del veicolo. In caso di superamento del limite prescritto scatta una sanzione. Come base di dati si applicano i valori di emissione definiti dal metodo di simulazione VECTO.

### Quali veicoli rientrano nel campo di applicazione delle prescrizioni?

I veicoli commerciali pesanti (VCP) immatricolati per la prima volta in Svizzera sono soggetti alle prescrizioni sulle emissioni di CO<sub>2</sub> ai sensi della legge sul CO<sub>2</sub>. Le **prescrizioni valgono** per gli autocarri e i trattori a sella

- con una configurazione degli assi di 4 x 2 e un peso complessivo superiore a 16 tonnellate oppure
- con una configurazione degli assi di 6 x 2.

Le prescrizioni sulle emissioni di CO<sub>2</sub> **non si applicano** ai seguenti veicoli:

- veicoli da lavoro
- veicoli militari utilizzati per scopi militari
- veicoli d'occasione<sup>1</sup>
- veicoli costruiti prima del luglio 2019.

Per i veicoli sottoposti a una procedura di omologazione in più fasi di cui all'articolo 3 paragrafo 8 del regolamento (UE) 2018/858 sono determinanti ai fini delle prescrizioni sul CO<sub>2</sub> le condizioni del veicolo di base.

### Registrazione sul portale eGovernment DATEC a partire dalla fine di novembre 2024

Tutti gli importatori devono registrarsi preventivamente sul [portale eGovernment DATEC](#) come grandi importatori provvisori. Il servizio corrispondente sarà disponibile a partire dalla fine di novembre 2024. Informazioni dettagliate, comprensive di istruzioni, verranno fornite all'inizio di novembre 2024.

### Omologazione di veicoli

Se per l'omologazione dei VCP si ricorre a un'approvazione del tipo (AT) o, in futuro, a un eCoC, il veicolo può essere immatricolato direttamente presso l'Ufficio della circolazione stradale. In mancanza di una AT o di un eCoC è necessario comunicare il numero di telaio (VIN) all'Ufficio federale

<sup>1</sup> Ai fini delle prescrizioni sulle emissioni di CO<sub>2</sub> sono considerati veicoli d'occasione i veicoli sdoganati in Svizzera fra i sei e i dodici mesi dalla loro prima immatricolazione all'estero e il cui chilometraggio al momento dello sdoganamento sia superiore a 5000 km oppure i veicoli sdoganati in Svizzera dopo oltre dodici mesi dalla prima immatricolazione all'estero.





Riferimento: BFE-443.111-2/2/1/1/1/28/8/2/1

dell'energia (UFE) tramite il [portale eGovernment DATEC](#). Successivamente l'UFE rilascia un attestato. Con questo documento il veicolo può essere immatricolato presso l'Ufficio della circolazione stradale. Per i VCP il raggiungimento dell'obiettivo viene calcolato in ogni caso solo dopo la scadenza dell'anno civile e solo allora viene fatturata un'eventuale sanzione per le emissioni di CO<sub>2</sub>.

### **Cessione di veicoli a grandi importatori**

Ogni importatore può concordare con un grande importatore che quest'ultimo rilevi da lui veicoli. La cessione deve essere notificata all'UFE tramite il [portale eGovernment DATEC](#) precedentemente alla prima immatricolazione in Svizzera. Un veicolo può essere ceduto al massimo una volta e non sono ammesse revoche.

Tutte le informazioni relative alle prescrizioni sulle emissioni di CO<sub>2</sub> per i veicoli commerciali pesanti sono disponibili sul sito Internet dell'UFE: [www.bfe.admin.ch/auto-co2](http://www.bfe.admin.ch/auto-co2)

Per eventuali richieste di chiarimenti scrivere al seguente indirizzo e-mail: [co2-auto@bfe.admin.ch](mailto:co2-auto@bfe.admin.ch)  
Inoltre, gli specialisti competenti sono reperibili al seguente **numero di telefono centrale:**  
**+41 58 464 54 40.**